



AUDIZIONE DI ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL

Presidente Ing. Massimo Sarmi

nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche

---

presso

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'8° Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica  
Senato della Repubblica

16 gennaio 2024

## Sommario

<b><i>Intervento in audizione di Assotelecomunicazioni-Asstel sul decreto correttivo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche</i></b> .....	<b>3</b>
<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>Contesto e obiettivi dell'intervento legislativo</b> .....	<b>3</b>
<b>Osservazioni di Asstel</b> .....	<b>3</b>
Disposizioni positive.....	4
Disposizioni mancanti .....	4
Disposizioni presenti che mostrano criticità .....	5

## Intervento in audizione di Assotelecomunicazioni-Asstel sul decreto correttivo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

### Premessa

Assotelecomunicazioni-Asstel è l'associazione della filiera delle telecomunicazioni aderente a Confindustria. Rappresenta le imprese delle diverse aree merceologiche appartenenti al settore delle Tlc, tra cui quelle che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori. Rientrano nella categoria i produttori e i fornitori di terminali-utente, di infrastrutture di rete, di apparati e servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e infrastrutture di rete – anche esternalizzati – e, infine, quelli di Customer Relationship Management e Business Process Outsourcing.

L'argomento su cui incide lo schema di decreto legislativo in esame è di importanza centrale per l'industria rappresentata da Asstel e ringraziamo la Commissione per l'opportunità di intervenire in materia.

### Contesto e obiettivi dell'intervento legislativo

La definizione del decreto legislativo correttivo del codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) costituisce un'importante occasione per rendere **stabili** nell'ordinamento le misure di semplificazione amministrativa adottate nel corso degli ultimi anni, che hanno consentito di accelerare notevolmente la realizzazione delle reti di telecomunicazioni elettroniche, e per dotare il sistema nazionale delle telecomunicazioni di un **testo unico**, che compendia tutte le norme che disciplinano l'attività di posa e gestione di reti ed infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche.

L'intervento normativo dovrebbe consentire anche il **superamento** delle situazioni di **frammentazione** normativa, attualmente riscontrabili tra diversi territori, che costruiscono un ostacolo al raggiungimento degli stessi obiettivi del PNRR per quanto riguarda le reti e i servizi di Telecom comunicazione.

L'obiettivo dell'intervento normativo dovrebbe quindi essere quello di perfezionare un testo unico, in cui tutti gli attori (siano essi privati o pubblici, nazionali o locali) interessati alla realizzazione delle reti e alla fornitura dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico possano ritrovare tutte le norme vigenti, aggiornate, così da avere un quadro normativo certo e affidabile, la cui attuazione omogenea sul territorio nazionale assicuri parità di condizioni e infrastrutture anche in realtà locali diverse tra loro, così da superare le situazioni di divario digitale ancora presenti nel paese.

L'iniziativa del Governo giunge a seguito di un periodo storico di particolare difficoltà per l'intero sistema socio-economico nazionale, che ha dovuto affrontare la duplice emergenza sanitaria e ucraina; la decisione di esercitare la facoltà di revisione del decreto di recepimento della direttiva sul Codice delle Comunicazioni Elettroniche dell'Unione Europea (CCEUE), prevista dalla Legge di delegazione europea 2019-2020, appare particolarmente opportuna anche alla luce della necessità di mantenere quegli strumenti che, elaborati in un momento di particolare difficoltà, hanno dato buona prova di sé e sono particolarmente apprezzati dagli attori del mercato.

### Osservazioni di Asstel

Analizzando lo schema di decreto legislativo in esame all'interno di questo quadro di riferimento, si notano alcuni **elementi positivi**, accanto ai quali emergono anche significative **lacune** rispetto alle norme attualmente in vigore.

Con riserva di dettagliare i commenti specifici nello svolgimento del presente documento, che costituisce un dossier più esaustivo che lasceremo agli atti, sinteticamente possiamo segnalare quanto segue.

## Disposizioni positive

Tra gli elementi assolutamente positivi segnaliamo certamente la tensione del legislatore verso un costante adeguamento della normativa all'**evoluzione** di una filiera in forte cambiamento, che si manifesta sin dalle prime disposizioni di aggiornamento delle **definizioni**.

Positivi anche il chiarimento sui **regimi semplificati** per l'installazione e le modifiche degli impianti radiomobili e il conferimento del rango legislativo al **potere dell'Autorità** per le Comunicazioni di risolvere le questioni di accesso ai **condomini** tra condomini e Operatori, così come la disposizione **sull'inefficacia del diniego tardivo** di autorizzazione e sull'esenzione dal **vincolo paesaggistico** in zone gravate da uso civico.

Accanto a tali interventi positivi emergono anche alcune significativa criticità rispetto ad attese degli Operatori del settore (disposizioni mancanti) e alle norme attualmente in vigore (disposizioni presenti che mostrano criticità).

## Disposizioni mancanti

Con riferimento alle attese del settore, si ricorda l'auspicio che il decreto correttivo del CCE sia lo strumento per stabilizzare in un testo unico tutte le misure di semplificazione adottate negli ultimi anni.

La prima considerazione di ordine generale riguarda il fatto che **mancano alcune delle numerose semplificazioni introdotte per accelerare la realizzazione del PNRR**: in particolare, viene mantenuta, all'art. 5 dello schema di decreto legislativo in esame, la semplificazione relativa all'ordinanza per interruzione del traffico, proroga termini e proroga dei diritti d'uso per Piano "Italia a 1 Giga", mentre sarebbe opportuno recuperare per un loro inserimento stabile nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche anche quelle relative agli articoli art. 20 del DL 183/2020 e all'articolo 40, commi 3-bis e 4 del D.L. 77/2021 recanti una disciplina semplificata rispettivamente per determinate tipologie di **scavo** e per il **collegamento digitale di scuole e ospedali**.

Qualora tali norme non venissero recuperate direttamente nel CCE a valle dell'operazione di revisione, la loro efficacia sarebbe infatti seriamente vanificata nel prossimo futuro, poiché la loro assenza dal CCE rivisto ne metterebbe in discussione l'applicabilità e andrebbe in direzione opposta rispetto all'obiettivo di avere un quadro normativo certo e affidabile, creando invece incertezza e dubbi applicativi.

Inoltre, **andrebbe garantita l'efficacia di tali norme anche oltre il termine del 2026**, tramite esplicita previsione normativa.

Con riferimento ai **termini** per la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di autorizzazione dei lavori si segnala anche la necessità di procedere a uniformare il termine per i lavori che abbiano ad oggetto la realizzazione della rete fissa (attualmente posto a 90 giorni) con quelli che riguardano la rete mobile (attualmente definito in 60 giorni)<sup>1</sup>.

Sarebbe inoltre opportuno integrare le disposizioni in materia di **attivazione della Conferenza dei Servizi** con la disciplina di come debbano essere trattati i **casì di mancata attivazione** da parte dell'ente competente, esplicitando la formazione dell'autorizzazione per silenzio-assenso dopo il termine previsto in via generale, che decorre dalla presentazione dell'istanza<sup>2</sup>.

Il testo non recepisce la richiesta di modifica della disciplina delle **prestazioni obbligatorie di giustizia**, di cui all'Art.57, emersa dagli operatori in sede di pubblica consultazione.

In tale occasione l'Associazione rappresentava "la necessità di esplicitare nel testo del Codice che gli operatori di rete sono responsabili di garantire l'intercettabilità di tutti gli eventi/flussi di traffico generati dalla rispettiva clientela esclusivamente nell'ambito della propria rete. Di contro, è necessario specificare che gli operatori di rete non sono responsabili di garantire l'accesso e le intercettazioni in chiaro dei contenuti offerti da soggetti terzi, in particolar modo con riguardo ai contenuti cifrati con chiavi private."

Non adottando la richiesta modifica dell'art. in questione, il Codice mantiene l'obbligo (disposto nel decreto interministeriale di cui al comma 6 dello stesso articolo) in capo sia agli operatori telefonici che ai fornitori di

---

<sup>1</sup> si potrebbe inserire una disposizione in tal senso all'art. 49 CCE.

<sup>2</sup> si potrebbe inserire una disposizione in tal senso all'art. 49 CCE.

applicazioni di comunicazione, di trasmettere -se richiesto- il contenuto delle comunicazioni a prescindere dalle tecnologie di cifratura. Tale obbligo risulta tecnicamente impossibile da adempiere, pertanto si rinnova la richiesta già formulata in sede di consultazione ministeriale sopra richiamata.

Peraltro, sul tema delle prestazioni obbligatorie rimangono problemi di copertura dei costi sostenuti dagli Operatori e di difficoltà di fatturazione e riscossione che la norma non affronta.

#### Disposizioni presenti che mostrano criticità

Relativamente ai poteri regolamentari per l'**insediamento di impianti radiomobili** di Regioni e Comuni si chiarisce che Regioni e Comuni devono favorire lo sviluppo delle reti, ferme restando le limitazioni derivanti dal corretto posizionamento urbanistico e dalla protezione di zone sensibili, disponendo anche, nel caso di limitazioni, l'obbligo di indicare zone alternative che consentano comunque la realizzazione delle reti.

È certamente positivo il fatto che Regioni ed Enti locali debbano favorire "la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione" e che nel caso di limitazioni, verosimilmente derivanti dall'esercizio del potere di regolamentazione già conferito loro dalla legge n. 36 del 2001, debbano (innovazione assolutamente apprezzabile) "garantire comunque una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto".

**Desta però grandissima preoccupazione il riferimento alla "esigenza di protezione dell'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili"**, che non è coerente con le norme (e la giurisprudenza) consolidate, che parlano invece di "siti" sensibili, e che sembra definire disposizioni di radioprotezione ulteriori rispetto a quelle dettate dalla legge in materia (la n. 36 del 2001, che all'art. 8 comma 6 disciplina i poteri degli enti locali, in modo coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza, anche di rango costituzionale).

Al fine di avere una lettura più diretta ed inequivoca della norma è opportuno eliminare la parte in cui si fa riferimento alle specifiche disposizioni "di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili" per sostituirla con un riferimento diretto alla legge n. 36/2001.

Una **possibile riformulazione** è la seguente *"Le Regioni e gli Enti locali, fermo quanto previsto dal comma 6 articolo 8 della Legge 22 febbraio 2001 n.36 sul potere regolamentare dei Comuni, favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale, dovendo, nel qual caso, garantire comunque una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto."*

Le disposizioni previste per i nuovi articoli 44 e 49 del CCE in materia di **modulistica per le istanze di autorizzazione** agli enti locali sollevano **grandissima preoccupazione**, laddove prevedono che i modelli attraverso cui presentare l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture o alla realizzazione delle opere debbano essere quelli predisposti dagli enti locali e solo ove non siano stati predisposti si faccia riferimento ai modelli allegati al codice delle comunicazioni elettroniche. Appare evidente come tale disposizione, facendo completamente salva la facoltà di disporre una propria modellistica dei comuni e superando anche la previgente disposizione -mai attuata- di una modulistica unificata, vada nella direzione opposta all'obiettivo di ridurre ed eliminare la frammentazione di prassi e procedure a livello locale. Ricollegandosi a quanto già detto in merito al rapporto tra CCE e normativa edilizia ed urbanistica, sarebbe opportuno prevedere la prevalenza degli allegati al codice anche relativamente alla modulistica e una progressiva eliminazione dei moduli definiti da singoli comuni.

Il tema del **rapporto tra la disciplina di tali autorizzazioni contenuta nel CCE con la disciplina edilizia ed urbanistica** viene in rilievo anche laddove (art. 43) viene ricompresa nel titolo autorizzatorio *ex novo* una **"valutazione di compatibilità"** con la disciplina urbanistica ed edilizia che può generare ambiguità ed essere applicata nel senso contrario a quello perseguito. Si ritiene che per quanto riguarda gli interventi sul territorio finalizzati alla realizzazione delle reti di comunicazioni, debba prevalere la normativa di settore contenuta nel CCE. Al fine di rendere la norma inequivoca, si richiede di **evitare tale riferimento** e, piuttosto, di integrarla estendendo a tutti gli impianti di comunicazione elettronica la **deroga espressa** alla disciplina edilizia e

urbanistica. In alternativa si potrebbe utilizzare un testo analogo a quello presente nella Relazione illustrativa allo schema di Decreto in esame<sup>3</sup>.

In generale, rispetto alle disposizioni in materia di **sanzioni**, contenute nel nuovo articolo 30, si richiama la necessità di rispettare principi di proporzionalità e ragionevolezza nella definizione dell'apparato sanzionatori.

Nella relazione illustrativa viene citata **l'eliminazione del deposito del collaudo statico** ad opera del professionista incaricato, mentre tale eliminazione non è riportata nello schema di decreto. Si ritiene opportuno procedere all'eliminazione in questione.

Da ultimo si segnala che diverse parti del provvedimento vengono introdotti **obblighi di comunicazione**, su cui forse è opportuna una riflessione ulteriore e che in alcuni casi non viene ribadito esplicitamente che **laddove non siano presenti portali telematici degli enti locali può essere utilizzata la PEC**: nell'ottica di rendere il Codice un testo unico che compendia tutti le norme e le procedure da utilizzare sarebbe opportuno avere sempre tale indicazione.

---

<sup>3</sup> punto 8: ... l'autorizzazione all'installazione di reti di comunicazione elettronica assorbe ogni valutazione anche in ordine alla compatibilità delle opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce, pertanto, titolo unico e compiuto che prevale sulla disciplina generale dettata dal T.U. dell'edilizia.